

AREA GEOG.: STRANIERI	STRANIERI INTERESSATI AL PATROCINIO PENALE (%)								
	1995	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2008	
NORD	43,0%	43,2%	46,1%	39,4%	42,2%	35,2%	34,0%	33,4%	
CENTRO	50,1%	50,6%	38,4%	35,3%	32,0%	39,9%	39,5%	37,8%	
SUD	3,0%	3,6%	8,2%	17,7%	17,9%	17,1%	17,6%	18,9%	
ISOLE	3,9%	2,7%	7,2%	7,6%	7,9%	7,8%	9,0%	9,9%	
TOT. NAZ %	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	
TOT. NAZ. STR. INT.	3.335	4.111	4.313	7.756	9.916	19.328	21.661	22.750	

I risultati mostrano che, anche qui, il fenomeno ha registrato una diminuzione del peso percentuale per l'area del Centro-Nord e, del pari, un aumento del peso percentuale per l'area del Sud-Isole: il peso del Centro-Nord resta tuttavia sempre preponderante (71,2% nel 2008).

Meritevole di attenzione è anche la composizione per età del gruppo degli stranieri:

	STRANIERI INTERESSATI AL PATROCINIO PENALE (%)							
ETA': STRANIERI	1995	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2008
STRANIERI MAGG..	18,7%	25,6%	52,7%	65,7%	76,0%	75,3%	78,9%	81,7%
STRANIERI MIN.	81,3%	74,4%	47,3%	34,3%	24,0%	24,7%	21,1%	18,3%
TOT. NAZ %	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
TOT. NAZ. STR. INT.	3.335	4.111	4.313	7.756	9.916	19.328	21.661	22.750

Questi valori si discostano in modo piuttosto significativo da quelli della tabella relativa all'età dell'intero gruppo delle persone interessate riportata in precedenza (ossia cittadini e stranieri insieme; vedi il par. 4.5) ed evidenziano come il peso degli stranieri minorenni (18,3% nel 2008), peraltro fortemente decrescente nel periodo esaminato e addirittura tale da provocare una perfetta inversione con il peso degli stranieri maggiorenni, sia stato sempre molto più elevato, per ogni anno, rispetto a quello dell'intero gruppo dei cittadini e degli stranieri congiuntamente considerati (8,9% nel 2008; vedi sempre il par. 4.5).

4.7) Tipo di ufficio giudiziario

L'ambito di applicabilità del patrocinio si estende ad ogni grado e fase del processo ed alle eventuali procedure ad esso comunque connesse, nonché alla fase dell'esecuzione, al processo di revisione e ad altri particolari processi (art. 75).

Come accennato nel Capitolo 3, l'istanza per richiedere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è presentata od inviata all'ufficio giudicante presso cui pende il processo. Se il procedimento pende in Procura, l'istanza è presentata al Giudice per le indagini preliminari; se il procedimento pende presso la Corte di Cassazione, l'istanza è presentata all'ufficio del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

Suddividendo ora il numero delle persone interessate al patrocinio penale per ufficio giudiziario competente a giudicare sulla richiesta, tenendo presente che dal 1° gennaio 2002 anche i Giudici di Pace hanno assunto alcune competenze in materia penale e che, in generale, i dati relativi alla fase dell'esecuzione, all'eventuale revisione del processo e ad altri particolari processi rientrano tra i dati forniti dagli uffici indicati nella seguente tabella, abbiamo:

UFFICIO GIUDIZIARIO	PERSONE INTERESSATE AL PATROCINIO PENALE (%)								
	1995	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2008	
GIP+TRI+ASS	34,2%	49,8%	62,0%	62,2%	63,8%	64,4%	67,3%	67,4%	
DIST	5,5%	4,8%	5,8%	7,0%	7,7%	7,6%	8,2%	8,3%	
GdP	-----	-----	-----	-----	4,0%	5,3%	6,4%	6,7%	
CAP+AAP	21,0%	4,7%	6,5%	5,6%	5,0%	4,1%	3,4%	3,3%	
US+TS	4,5%	6,5%	8,6%	11,9%	9,2%	8,2%	4,8%	5,4%	
IPM+TRM+USM+TSM	31,7%	33,9%	16,9%	12,9%	10,1%	10,1%	9,7%	8,8%	
CAM	3,1%	0,3%	0,3%	0,4%	0,3%	0,3%	0,3%	0,1%	
TOT. NAZ %	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	
TOT. NAZ. INT.	16.585	30.097	47.674	69.639	77.920	117.004	110.453	113.384	

Nota: a partire dal 1° Gennaio 2002 si sono aggiunti anche gli oltre 800 Giudici di Pace

ove:

GIP = Ufficio del giudice per le indagini preliminari

TRI = Tribunale sede

ASS = Corte di Assise

DIST = Sezione distaccata di Tribunale

GdP = Giudice di pace

CAP = Corte di Appello

AAP = Corte di Assise di Appello

US = Ufficio di Sorveglianza

TS = Tribunale di Sorveglianza

IPM = Ufficio del giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale minorenni

TRM = Tribunale minorenni

USM = Ufficio di Sorveglianza minorenni

TSM = Tribunale di Sorveglianza minorenni

CAM = Corte di Appello – sezione minorenni

Le aggregazioni tra diversi tipi di uffici giudiziari sono dovute al fatto che non tutti gli uffici interessati alla rilevazione riescono a fornire i propri dati disaggregati, dipendendo dal tempo e dalle risorse umane disponibili di ciascun ufficio. Viene infatti data la possibilità di fornire anche dati aggregati relativi a più uffici insieme (è il caso ad esempio degli uffici che hanno un unico registro delle spese pagate dall'erario, quali il GIP- Tribunale sede-Corte di Assise od anche quali gli uffici per i minorenni).

La maggior parte delle persone interessate (il 67,4% nel 2008) si concentra presso gli Uffici del Giudice per le indagini preliminari, i Tribunali sede e le Corti di Assise (analoga percentuale si ravvisa anche per i costi; vedi par. 6.6).

5) PERSONE AMMESSE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEL PROCESSO PENALE

5.1) Persone ammesse

Come spiegato nel Capitolo 4, il totale delle persone interessate al patrocinio penale è dato dalla somma delle persone (maggiorenni e minorenni) che hanno presentato l'istanza per ottenere l'ammissione (persone richiedenti) e dei minorenni per i quali il difensore è stato nominato d'ufficio (minorenni ammessi d'ufficio).

Si riportano qui ad ogni buon fine le tre identità indicate nel par. 4.2:

- 1) **Persone interessate** = Persone richiedenti + Minorenni ammessi d'ufficio
- 2) **Persone richiedenti** = Persone richiedenti ammesse + Persone richiedenti non ammesse
- 3) **Persone ammesse** = Persone richiedenti ammesse + Minorenni ammessi d'ufficio

Mentre per i minorenni ammessi d'ufficio l'ammissione è automatica in quanto effettuata d'ufficio, per le persone richiedenti è necessario, ai fini della loro ammissione al beneficio, un apposito provvedimento del magistrato. La Corte di Cassazione, nella sentenza 23/04/04 n. 19.289 delle Sezioni unite penali, ha precisato che può essere solo il giudice a poter decidere sulla richiesta di ammissione, e non anche il pubblico ministero, essendo peraltro quest'ultimo equiparabile ad una parte processuale, per quanto di natura pubblica, e non ad un organo giurisdizionale terzo ed imparziale.

Pertanto, il totale delle persone ammesse al patrocinio penale è dato dalla somma delle persone richiedenti che siano state successivamente ammesse dal giudice (**persone richiedenti ammesse**) e dei minorenni per i quali il difensore è stato nominato d'ufficio (**minorenni ammessi d'ufficio**; per questi ultimi si veda anche quanto precisato nel par. 4.2).

Per il periodo 1995-2008, anche il totale delle persone ammesse risulta molto elevato e presenta un andamento ed una distribuzione percentuale del tutto analoghi a quello delle persone interessate (vedi la tab. del par. 4.2).

PERS. RICH. AMM. E MIN. AMM. D'UFF.	PERSONE AMMESSE AL PATROCINIO PENALE (%)							
	1995	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2008
PERS. RICH. AMM.	55,7%	63,3%	83,2%	87,4%	91,0%	90,9%	91,5%	92,8%
MIN. AMM. D'UFF.	44,3%	36,7%	16,8%	12,6%	9,0%	9,1%	8,5%	7,2%
TOT. NAZ %	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
TOT. NAZ. AMM.	15.000	26.911	41.073	59.775	68.885	102.860	97.356	98.541

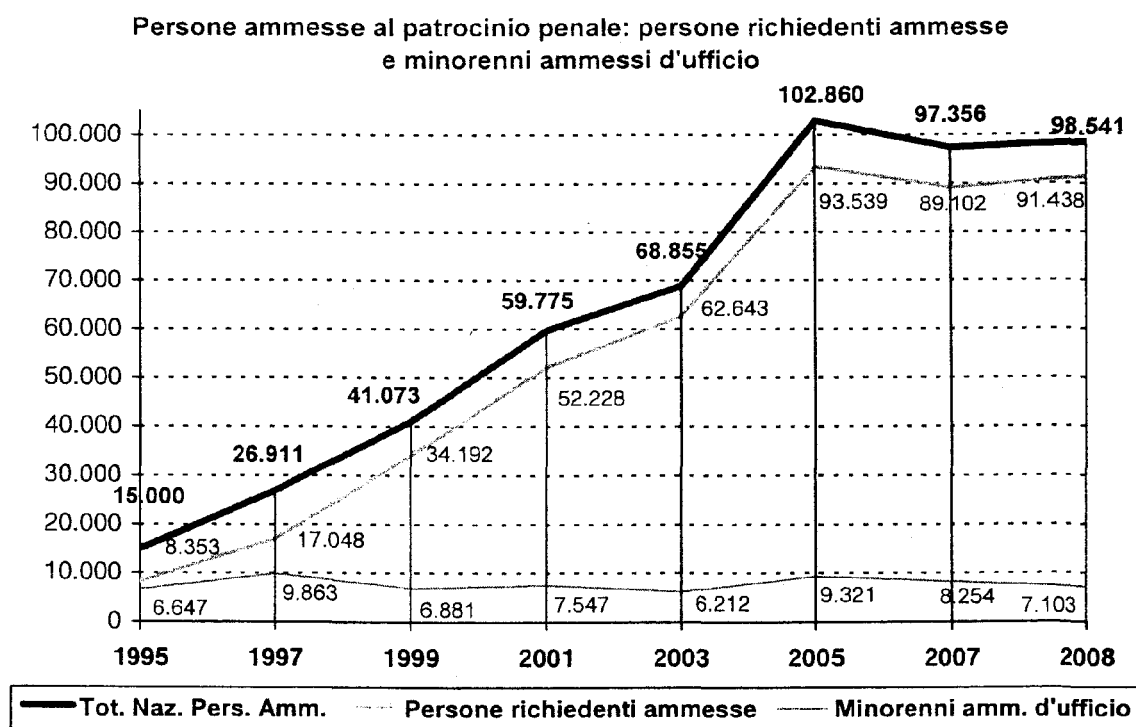
La sola differenza con la tabella delle persone interessate del par. 4.2., è che ora il peso delle persone richiedenti, poiché non tutte vengono ammesse, risulta inferiore. Il peso è solo di poco inferiore all'altro, in quanto viene ammesso mediamente circa l'85% delle persone richiedenti, come mostra la seguente tabella:

PERCENTUALE DI AMMISSIONE DELLE RICHIESTE AL PATROCINIO PENALE							
1995	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2008
84,1%	84,3%	83,8%	84,1%	87,4%	86,9%	87,2%	86,0%

Come accennato nelle avvertenze per una corretta lettura dei dati illustrate nel par. 1.3, il numero delle persone richiedenti ammesse della tabella sopra riportata e' stato rideterminato (e pertanto anche il totale delle persone ammesse e' stato rideterminato) con maggiore correttezza rispetto alla precedente Relazione del 2007, per tenere conto del fatto che, solitamente, per una piccola percentuale di richieste inoltrate nell'anno il giudice non riesce a decidere entro il 31 dicembre dell'anno stesso e pertanto tali richieste risultavano statisticamente ancora pendenti alla fine dell'anno, non potendo quindi far parte né delle richieste ammesse, né delle richieste non ammesse (pur restando comunque correttamente ricomprese nel totale delle persone richiedenti).

Il problema è stato agevolmente risolto mediante la ripartizione statistica di tale piccola percentuale fra le due categorie delle richieste ammesse e non ammesse, sulla base della percentuale statistica media di accoglimento delle richieste da parte del giudice (come detto, circa l'85%).

In termini assoluti, abbiamo il seguente grafico:



5.2) Persone richiedenti ammesse per le quali vi è stata la revoca dell'ammissione

Successivamente al decreto di ammissione al patrocinio, il giudice, qualora ne ricorrano i motivi, può emettere un decreto di revoca del decreto di ammissione. L'art. 112 elenca i motivi per i quali il giudice può disporre la revoca dell'ammissione (ad es. una intervenuta variazione di reddito tale da superare i limiti previsti per l'ammissione).

I dati, disponibili solo fino al 2002, mostrano che le persone richiedenti ammesse per le quali vi è stata la revoca dell'ammissione sono in numero decisamente marginale rispetto al totale delle persone richiedenti ammesse:

REVOCHE SU PERSONE RICHIEDENTI AMMESSE (%)							
1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
3,5%	2,9%	3,3%	3,4%	2,2%	1,5%	1,5%	1,4%

Proprio per la marginalità della percentuale, questo dato non è stato più richiesto agli uffici giudiziari, anche perché comportava per loro non poche difficoltà nel conteggiare esattamente tutte le revocche corrispondenti alle istanze emesse in un dato anno, potendo la revoca avvenire anche diverso tempo dopo.

5.3) Minorenni ammessi d'ufficio per i quali vi è stato il recupero delle somme

E' importante sottolineare che la revoca può avvenire solo per le persone richiedenti ammesse (maggiorenni e minorenni) e non anche per i minorenni ammessi d'ufficio. Per questi ultimi, infatti, poiché l'ammissione al patrocinio è effettuata d'ufficio e non a seguito di istanza, quest'ultima ovviamente non può essere revocata. Tuttavia, lo Stato, qualora ne ricorrano i motivi e come può avvenire per le persone richiedenti ammesse, ha diritto di recuperare anche in danno dei minorenni ammessi d'ufficio le somme anticipate.

Per ciò che riguarda il numero dei minorenni per i quali vi è stato successivamente il recupero delle somme in rapporto al totale dei minorenni ammessi d'ufficio (si vedano anche le precisazioni degli ultimi due capoversi del par. 4.2), abbiamo la seguente tabella,

MINORENNI AMMESSI D'UFFICIO CON RECUPERO SOMME SUL TOT. MINORENNI AMMESSI D'UFFICIO (%)							
1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
11,1%	11,3%	6,0%	4,8%	5,2%	5,2%	3,1%	5,5%

con considerazioni analoghe alle revocche del paragrafo precedente riguardo l'entità delle percentuali e la difficoltà nel conteggio da parte degli uffici giudiziari.

6) COSTI DEL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEL PROCESSO PENALE AL LORDO DELLE SPESE EVENTUALMENTE RECUPERATE

6.1) Introduzione e considerazioni iniziali

Per effetto dell'ammissione al patrocinio, alcune spese sono *gratuite* (quelle relative alle copie degli atti processuali quando necessarie per l'esercizio della difesa), mentre altre sono *anticipate* dallo Stato (art. 107).

Le spese anticipate dallo Stato riguardano gli onorari e le spese dei difensori, gli onorari e le spese dei consulenti tecnici di parte e di altre figure *partecipanti direttamente o indirettamente* al processo, nonché altre spese ed indennità corrisposte a vario titolo (viaggi, trasferte,...).

Il monitoraggio rileva il **totale delle spese anticipate dallo Stato**, ossia il complesso delle *spese pagate* dall'erario, relative **al patrocinio a spese dello Stato nel solo processo penale**, restando esclusi, in particolare, i procedimenti penali militari e i procedimenti civili relativi alla restituzione e al risarcimento del danno derivante da reato.

Per ciò che riguarda la concreta modalità di rilevazione delle citate spese con riferimento ad un dato anno preso in esame, è tuttavia opportuno fare presente che, per motivi di praticità ed esemplificazione della rilevazione, vengono considerate non già le somme effettivamente pagate nell'anno in esame (come sarebbe corretto attendersi), quanto piuttosto quelle somme relativamente alle quali la data di compilazione del 'modello di pagamento' da parte dell'ufficio giudiziario ricade nell'anno in esame.

Sarebbe quindi forse più corretto parlare di totale delle spese 'prossime al pagamento', in quanto il pagamento vero e proprio può avvenire anche un po' di tempo dopo la data di compilazione del modello di pagamento (si tratta comunque di aggregati molto vicini tra loro).

I citati motivi di praticità ed esemplificazione della rilevazione si riferiscono in particolar modo al fatto che gli uffici giudiziari che non hanno presso di sé il c.d. 'funzionario delegato al pagamento', presente solo presso alcuni uffici giudiziari tassativamente indicati dalle normative in materia (si veda l'art. 186 del DPR 115/02 e relative circolari ministeriali e decreti dirigenziali), non possono provvedere direttamente al pagamento, ma devono inviare tutte le documentazioni necessarie al pagamento agli uffici giudiziari dove è presente il funzionario delegato competente per territorio (individuato solitamente su base distrettuale), il quale poi provvederà materialmente al pagamento, dandone poi notizia all'ufficio giudiziario 'delegante'.

Qualora tuttavia il funzionario delegato non disponesse più di fondi sufficienti per effettuare il pagamento, dovrà di norma attendere lo stanziamento di nuovi fondi. L'art. 21 commi 1 e 2 del Decreto Legge 'Bersani' 223/06, convertito in Legge 248/06, ha infatti vietato agli uffici giudiziari di ricorrere all'anticipazione delle somme da parte degli uffici postali (eccettuati gli atti di notifiche relativi a procedimenti penali) e pertanto al pagamento delle spese di giustizia si deve provvedere secondo le ordinarie procedure stabilite dalla vigente normativa di contabilità generale dello Stato.

6.2) Ulteriori considerazioni

Fino al 2002 era stato richiesto agli uffici giudiziari di ripartire il complesso delle spese anticipate dallo Stato per il patrocinio penale in due gruppi: onorari e spese per difensori, e altri onorari ed altre spese. Dal 2003, poiché si è constatato che gli onorari per difensori costituiscono da soli più del 90% del totale, è stato richiesto agli uffici di indicare sul prospetto di rilevazione solamente gli onorari per difensori ed il totale complessivo delle spese.

Non vengono rilevate le spese prenotate a debito per effetto dell'ammissione al patrocinio relativamente all'azione di risarcimento del danno nel processo penale (art. 108 del T.U.; sono particolari imposte e spese forfettizzate che non rappresentano propriamente un esborso da parte dello Stato, e che esso 'anticipa', per così dire, alla persona ammessa al beneficio), né le somme che lo Stato recupera a seguito di revoca dell'ammissione o in danno dei minori ammessi d'ufficio qualora ne ricorrano i motivi (recupero delle somme).

A tale ultimo proposito è importante tenere presente che, esclusi i casi di revoca e di recupero sopra citati, lo Stato non ha diritto di recuperare le somme anticipate per il patrocinio neanche se la persona ammessa al beneficio viene infine condannata, nell'ambito del processo in questione, con provvedimento passato in giudicato.

I costi del patrocinio penale indicati nelle successive tabelle, come accennato, da un lato, non comprendono le spese prenotate a debito e, dall'altro, comprendono invece le somme eventualmente recuperate dallo Stato (per quest'ultimo motivo sono infatti denominati 'costi lordi'). Considerato comunque che queste due poste sono di segno opposto ed in genere di piccola entità, i valori esposti nel prosieguo si possono ugualmente considerare ben significativi per l'analisi.

D'altro canto, bisognerebbe anche tenere presente che i costi indicati non sono ovviamente neanche comprensivi delle spese per risorse umane e materiali di cui l'ufficio giudiziario necessita per adempiere tutte quelle attività prescritte dalla normativa sul patrocinio (ossia dal D.P.R. 115/02 e, fino al 30/06/02 dalle precedenti norme in materia). Basti pensare solo alle numerose attività a carico della cancelleria penale dell'ufficio giudiziario, quali ad esempio l'iscrizione a ruolo della richiesta del beneficio, l'annotazione delle generalità della persona richiedente o ammessa d'ufficio, la formazione del relativo fascicolo con le necessarie documentazioni (dichiarazione sostitutiva delle condizioni di reddito, certificazione dell'autorità consolare per gli stranieri...) e gli adempimenti successivi tra i quali l'eventuale recupero delle spese. A queste attività si devono aggiungere anche gli adempimenti 'indiretti' a carico degli uffici non giudiziari, quali ad esempio l'ufficio finanziario competente cui è demandato il compito di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni di reddito richieste per l'ammissione.

Infine, per una migliore e più corretta lettura dei dati relativi ai costi, si fa anche qui presente quanto indicato nel punto b) del par. 1.3, relativamente al problema delle mancate risposte da parte di alcuni uffici giudiziari.

Poiché le stime dei dati mancanti sono state effettuate solo per l'ultimo quadriennio della serie storica, i dati degli anni 1995-2004 non risultano pienamente confrontabili con quelli degli anni 2005-2008, e sono stati allo scopo anche qui separati da un'apposita formattazione divisoria nell'ambito di ogni singola tabella (*le usuali tre linee contigue per separare i due periodi*).

6.3) Costi lordi in termini nominali

I costi lordi del patrocinio penale **in termini nominali** (ossia espressi ciascuno ai prezzi dell'anno al quale si riferiscono), sono stati i seguenti e così suddivisi:

COSTI LORDI DEL PATROCINIO PENALE IN TERMINI NOMINALI						
ANNO	ONORARI DIFENSORI	SPESE DIFENSORI	ALTRI ONORARI	ALTRE SPESE	TOT. NAZ %	TOT. NAZ. (in Euro)
1995	92,1%	5,3%	2,4%	0,2%	100,0%	€ 4.069.059
1996	90,8%	6,9%	2,1%	0,2%	100,0%	€ 6.655.837
1997	93,0%	5,2%	1,7%	0,2%	100,0%	€ 10.214.341
1998	92,4%	5,3%	1,9%	0,4%	100,0%	€ 16.619.270
1999	94,6%	3,9%	1,2%	0,3%	100,0%	€ 21.269.643
2000	91,9%	5,2%	2,5%	0,5%	100,0%	€ 32.467.599
2001	89,4%	7,6%	2,5%	0,5%	100,0%	€ 31.811.461
2002	92,5%	5,6%	1,7%	0,1%	100,0%	€ 45.153.318
2003	91,0%	9,0%			100,0%	€ 61.435.329
2004	93,9%	6,1%			100,0%	€ 65.916.220
2005	92,4%	7,6%			100,0%	€ 88.133.616
2006	93,6%	6,4%			100,0%	€ 78.853.001
2007	92,8%	7,2%			100,0%	€ 88.298.151
2008	95,0%	5,0%			100,0%	€ 88.501.771

La tabella evidenzia come i costi lordi relativi agli onorari per i difensori costituiscano la quasi totalità (più del 90%) dei costi lordi complessivi del patrocinio penale, mentre molto limitati, sia pure in percentuale, sono i costi relativi a tutti gli altri tipi di spesa.

Per ciò che riguarda lo studio dell'andamento dei costi nell'intero periodo esaminato 1995-2008, si rimanda al successivo paragrafo 6.4 relativo ai costi lordi espressi in termini reali, in quanto, come noto, la valuta di ciascun anno ha un suo proprio potere di acquisto che varia da un anno all'altro a motivo del crescente tasso di inflazione.

6.4) Costi lordi in termini reali

Per una più corretta comparabilità dei costi nell'intero periodo esaminato, consideriamo i dati della tabella del precedente paragrafo 6.3 e determiniamo i corrispondenti costi lordi complessivi ed anche una stima di quelli che potrebbero essere i costi lordi pro-capite (ossia i costi lordi medi sostenuti dallo Stato per ogni singola persona ammessa al patrocinio) entrambi **in termini reali, ossia espressi ai prezzi dell'ultimo anno esaminato, ossia l'anno 2008**, secondo gli indici del costo della vita pubblicati ogni anno dall'ISTAT.

Abbiamo la seguente tabella:

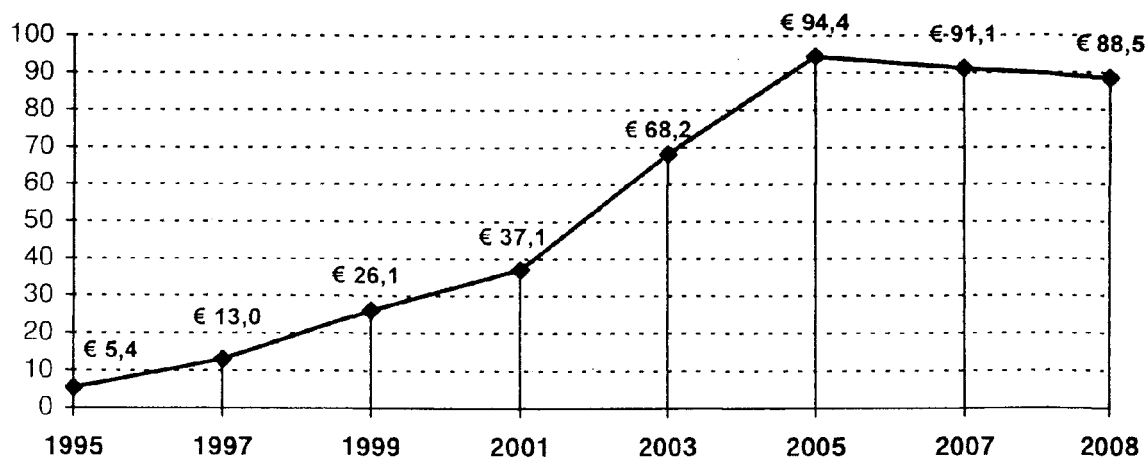
COSTI LORDI DEL PATROCINIO PENALE A PREZZI 2008			
	PERSONE AMMESSE	COSTI LORDI TOTALI	COSTI PRO-CAPITE (stima)
1995	15.000	€ 5.460.519	-----
1996	21.164	€ 8.596.598	€ 573
1997	26.911	€ 12.967.993	€ 612
1998	34.886	€ 20.727.348	€ 770
1999	41.074	€ 26.114.336	€ 748
2000	44.201	€ 38.867.384	€ 946
2001	58.560	€ 37.090.675	€ 839
2002	75.534	€ 51.392.522	€ 877
2003	65.500	€ 68.248.565	€ 903
2004	76.483	€ 71.802.417	€ 1.096
2005	102.860	€ 94.389.392	€ 1.234
2006	99.780	€ 82.801.538	€ 804
2007	97.356	€ 91.146.195	€ 913
2008	98.541	€ 88.501.771	€ 909

Appare importante ribadire che i costi lordi pro-capite riportati nella tabella sono solo una stima di quelli che potrebbero essere i costi lordi pro-capite reali che sono ignoti, in quanto se da un lato si conoscono i costi totali per l'anno esaminato, dall'altro, tuttavia, non si può conoscere il corrispondente numero di persone ammesse al beneficio, in quanto l'esborso da parte dello Stato può avvenire anche uno o più anni dopo l'ammissione.

Tale stima è stata qui ottenuta rapportando i costi lordi totali dell'anno in esame con il numero di persone ammesse l'anno precedente, supponendo per ipotesi che l'esborso avvenga mediamente un anno dopo l'ammissione al beneficio. Pertanto i costi lordi pro-capite sopra riportati sono da considerarsi solo indicativi di quelli reali, pur potendo comunque dare una buona idea quantitativa del fenomeno.

Considerando ora i soli costi lordi totali a prezzi 2008, abbiamo, in termini grafici:

Costi lordi del patrocinio penale a prezzi 2008 (in milioni di euro)



Fermo restando quanto detto alla fine del paragrafo 6.2 circa la non piena confrontabilità dei dati degli anni 1995-2004 con quelli degli anni 2005-2008 a motivo delle stime dei dati mancanti operate solo relativamente a quest'ultimo periodo, dal grafico si può tuttavia osservare come i costi lordi totali abbiano registrato un forte aumento fino all'anno 2005 e siano poi divenuti pressoché stazionari.

6.5) Costi lordi in termini reali per area geografica

Per ciò che riguarda la distribuzione percentuale dei costi lordi per area geografica (la distribuzione è ovviamente identica sia se i costi sono espressi in termini nominali che reali), abbiamo:

	COSTI LORDI DEL PATROCINIO PENALE (%)								
AREA GEOG.	1995	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2008	
NORD	47,5%	51,5%	25,9%	22,4%	29,2%	29,8%	28,1%	26,6%	
CENTRO	21,8%	11,6%	14,5%	15,5%	12,4%	15,3%	17,4%	17,9%	
SUD	16,6%	19,3%	27,4%	32,7%	32,1%	31,3%	29,4%	29,3%	
ISOLE	14,1%	17,6%	32,1%	29,4%	26,3%	23,5%	25,2%	26,2%	
TOT. NAZ. %	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	
TOT. NAZ. (in milioni di Euro a prezzi 2008)	€ 5,4	€ 13,0	€ 26,1	€ 37,1	€ 68,2	€ 94,4	€ 91,1	€ 88,5	

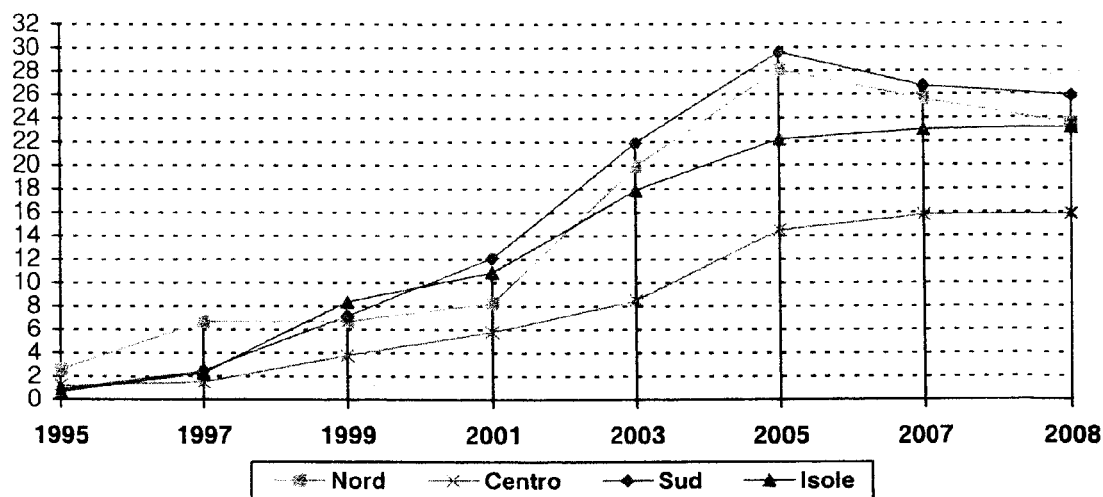
I valori percentuali ricalcano, sia pure con alcune differenze, quelli della tabella relativa alla distribuzione per area geografica delle persone interessate al patrocinio (vedi par. 4.3, 'Area geografica'). Anche per i costi si registra una sostanziale diminuzione del peso percentuale del Centro-Nord e, parallelamente, un aumento del peso del Sud-Isole.

In termini assoluti ed esprimendo sempre i costi in termini reali a prezzi 2008 ed in milioni di euro, abbiamo la seguente tabella, che mostra come l'aumento dei costi riguardi indistintamente, sia pure in diversa misura, tutte le aree geografiche:

	COSTI LORDI DEL PATROCINIO PENALE A PREZZI 2008								
AREA GEOG.	1995	1997	1999	2001	2003		2005	2007	2008
NORD	€ 2,6	€ 6,7	€ 6,7	€ 8,3	€ 19,9		€ 28,1	€ 25,6	€ 23,5
CENTRO	€ 1,2	€ 1,5	€ 3,8	€ 5,8	€ 8,5		€ 14,5	€ 15,8	€ 15,9
SUD	€ 0,9	€ 2,5	€ 7,2	€ 12,1	€ 21,9		€ 29,6	€ 26,7	€ 25,9
ISOLE	€ 0,7	€ 2,3	€ 8,4	€ 10,9	€ 17,9		€ 22,2	€ 23,0	€ 23,2
TOT. NAZ. (in milioni di Euro a prezzi 2008)	€ 5,4	€ 13,0	€ 26,1	€ 37,1	€ 68,2		€ 94,4	€ 91,1	€ 88,5

Graficamente:

**Costi lordi del patrocinio penale a prezzi 2008 (in milioni di euro):
area geografica**



ove si può notare come l'area geografica con i costi maggiori sia, al momento, il Sud.

6.6) Costi lordi in termini reali per tipo di ufficio giudiziario

Interessante ed utile per comprendere in modo più approfondito la struttura dei costi è anche la loro distribuzione per tipo di ufficio giudiziario che ha emesso l'ordinativo del pagamento. Utilizzando la suddivisione operata nel par. 4.7, abbiamo la seguente tabella, ove i dati sono riportati a partire dal 2001:

UFFICIO GIUDIZIARIO	COSTI LORDI DEL PATROCINIO PENALE (%)				
	2001	2003	2005	2007	2008
GIP+TRI+ASS	70.4%	68.5%	65.8%	62.8%	63.6%
DIST	6.0%	5.6%	6.8%	6.8%	7.2%
GdP	-----	1.0%	2.7%	2.8%	3.7%
CAP+AAP	12.6%	17.2%	17.9%	19.7%	18.7%
US+TS	3.2%	3.8%	3.1%	3.8%	3.0%
IPM+TRM+USM+TSM	7.2%	3.5%	3.4%	3.9%	3.6%
CAM	0.6%	0.4%	0.3%	0.2%	0.2%
TOT. NAZ %	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
TOT. NAZ. (in milioni di Euro a prezzi 2008)	€ 37,1	€ 68,2	€ 94,4	€ 91,1	€ 88,5

Nota: a partire dal 1° Gennaio 2002 si sono aggiunti anche gli oltre 800 Giudici di Pace

ove:

GIP = Ufficio del giudice per le indagini preliminari

TRI = Tribunale sede

ASS = Corte di Assise

DIST = Sezione distaccata di Tribunale

GdP = Giudice di pace

CAP = Corte di Appello

AAP = Corte di Assise di Appello

US = Ufficio di Sorveglianza

TS = Tribunale di Sorveglianza

IPM = Ufficio del giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale minorenni

TRM = Tribunale minorenni

USM = Ufficio di Sorveglianza minorenni

TSM = Tribunale di Sorveglianza minorenni

CAM = Corte di Appello – sezione minorenni

La tabella evidenzia come la maggior parte dei costi (circa il 64% nel 2008) si concentri presso gli Uffici del Giudice per le indagini preliminari, i Tribunali sede e le Corti di Assise congiuntamente considerati. Residuali sono i costi presso gli Uffici per i minorenni (circa il 4% nel 2008).

La scelta delle particolari aggregazioni tra diversi tipi di uffici utilizzate nella tabella sopra riportata è soprattutto dovuta al fatto che non sempre i singoli uffici comunicano le proprie spese in modo separato gli uni dagli altri, come sarebbe richiesto in teoria dal prospetto di rilevazione, ma a volte le comunicano accorpandole in modo congiunto alle spese di altri uffici che utilizzano lo stesso registro delle spese (è il caso ad esempio del GIP-Tribunale sede-Corte di Assise).

E' stata perciò concessa la possibilità di fornire anche dati aggregati relativi a più uffici insieme, anche per cercare di ridurre le non poche difficoltà che incontrano i singoli uffici nel dover conteggiare esattamente tutte le loro poste relative al patrocinio penale (vedi anche le analoghe considerazioni alla fine del par. 4.7).

**RELAZIONE AL PARLAMENTO SULL'ATTUAZIONE DEL D.P.R. 115/02:
"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia"**

relativamente al:

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEL PROCESSO PENALE

TABELLE: ANNO 2008

AVVERTENZA 1): I DATI POSSONO ESSERE SOTTOPOSTI A REVISIONI ED AGGIORNAMENTI

AVVERTENZA 2): I DATI NON PERVENUTI SONO STATI STIMATI

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEL PROCESSO PENALE (persone interessate e ammesse, costi): ANNO 2008				
Persone interessate	Persone ammesse	Tot. dei costi (IVA inclusa) (*)	costi per onorari per difensori (IVA inclusa)	altri costi
113.384	98.541	€ 88.501.771	€ 84.112.743	€ 4.389.029
		100,0%	95,0%	5,0%

(*) = costi al lordo delle somme eventualmente recuperate

AVVERTENZA: I DATI NON PERVENUTI SONO STATI STIMATI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - Dipartimento per gli affari di giustizia
Direzione Generale della giustizia penale - Ufficio I - Reparto Dati statistici e monitoraggio

RELAZIONE AL PARLAMENTO SULL'ATTUAZIONE DEL D.P.R. 115/02 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia"
relativamente al PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEL PROCESSO PENALE: ANNO 2008

Persone interessate al patrocinio a spese dello Stato nel processo penale

	per persone richiedenti e minorenni ammessi d'ufficio		per qualifica giuridica		per nazionalità	
	persone richiedenti l'ammissione al patrocinio (1)	minorenni ammessi d'ufficio (2)	indagati, imputati, resp. civ., obbl. pec., condannati	persone offese, persone danneggiate	italiani	stranieri
Tot. persone interessate						
113.384	106.281	7.103	105.770	7.614	90.634	22.750
100,0%	93,7%	6,3%	93,3%	6,7%	79,9%	20,1%

AVVERTENZA: I DATI NON PERVENUTI SONO STATI STIMATI

Persone richiedenti (maggiorenni e minorenni) l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo penale (1)

Tot. persone richiedenti l'ammissione al patrocinio (1)	persone richiedenti ammesse (3)	persone richiedenti non ammesse	perc. di ammissione = (pers. rich. ammesse / pers. richiedenti)
106.281	91.438	14.843	86,0%
100,0%	86,0%	14,0%	

Persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato nel processo penale

Tot. persone ammesse	persone richiedenti ammesse (3)	minorenni ammessi d'ufficio (2)
98.541	91.438	7.103
100,0%	92,8%	7,2%

NOTA: i numeri tra parentesi indicano gli aggregati uguali

Costi lordi del patrocinio a spese dello Stato nel processo penale a prezzi 2008 (*)

Tot. dei costi (IVA inclusa) (*)	costi per onorari per difensori (IVA inclusa) (*)	altri costi
€ 88.501.771	€ 84.112.743	€ 4.389.029
100,0%	95,0%	5,0%

(*) = costi al lordo delle somme eventualmente recuperate

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA-DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA PENALE

DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA PENALE - UFFICIO I: Affari Legislativi e Internazionali

PERSONE INTERESSATE AL PATROCINIO PENALE A SPESE DELLO STATO (DPR n° 115/02)

ANALISI PER UFFICIO GIUDIZIARIO: ANNO 2008

		UFFICI PER I MAGGIORENNI						UFFICI PER I MINORENNI		
DISTRETTI	TOT. PERSONE INTERESSATE	TOT. MAGG.	IPT + TRI + ASS	DIST	GDP	CAP + AAP	US + TS	TOT. MIN.	IPM + TRM + USM + TSM	CAM
NORD										
TORINO	7.261	6.680	5.100	190	608	185	597	581	564	17
MILANO	7.331	6.023	4.757	546	588	195	337	1.308	1.307	1
BOLZANO	207	187	124	34	9	10	10	20	20	0
BRESCIA	1.229	1.229	1.023	14	61	54	77	0	0	0
TRENTO	408	313	234	18	30	8	23	95	92	3
VENEZIA	2.129	2.111	1.597	134	152	64	164	18	18	0
TRIESTE	1.167	1.167	939	38	112	31	47	0	0	0
GENOVA	4.813	4.477	3.249	201	549	167	311	336	329	7
BOLOGNA	4.939	4.773	3.647	215	390	186	335	166	165	1
TOTALE	29.484	26.960	20.670	1.190	2.299	900	1.901	2.524	2.495	29
CENTRO										
FIRENZE	5.651	5.115	3.825	455	385	141	309	536	536	0
PERUGIA	1.769	1.621	1.074	181	133	72	161	148	148	0
ANCONA	3.087	2.961	2.027	457	267	102	108	126	125	1
ROMA	12.738	10.648	8.753	632	303	461	499	2.090	2.072	18
TOTALE	23.245	20.345	15.679	1.725	1.088	776	1.077	2.900	2.881	19
SUD										
L'AQUILA	4.205	4.130	2.822	342	333	133	500	75	75	0
CAMPOBASSO	715	676	487	72	34	28	55	39	38	1
NAPOLI	8.954	7.469	5.733	995	154	324	263	1.485	1.485	0
SALERNO	2.455	2.392	1.605	412	107	90	178	63	52	11
BARI	3.074	2.604	1.405	665	238	139	157	470	448	22
LECCE	3.455	3.270	1.831	673	388	144	234	185	176	9
POTENZA	1.600	1.567	1.105	143	88	122	109	33	33	0
CATANZARO	5.676	5.464	4.468	180	543	114	159	212	212	0
REGGIO C.	2.187	2.132	1.657	217	65	146	47	55	42	13
TARANTO	1.466	1.243	720	129	165	105	124	223	223	0
TOTALE	33.787	30.947	21.833	3.828	2.115	1.345	1.826	2.840	2.784	56
ISOLE										
PALERMO	10.456	9.611	7.450	789	671	140	561	845	841	4
MESSINA	2.356	2.199	1.564	251	151	127	106	157	155	2
CALTANISSETTA	2.190	2.027	1.647	0	224	90	66	163	156	7
CATANIA	5.935	5.641	3.974	1.049	273	223	122	292	285	7
CAGLIARI	4.140	3.866	2.401	387	636	85	357	274	274	0
SASSARI	1.793	1.684	1.232	167	187	28	70	109	109	0
TOTALE	26.868	25.028	18.268	2.643	2.142	693	1.282	1.840	1.820	20
RIEPILOGO										
NORD	29.484	26.960	20.670	1.190	2.299	900	1.901	2.524	2.495	29
CENTRO	23.245	20.345	15.679	1.725	1.088	776	1.077	2.900	2.881	19
SUD	33.787	30.947	21.833	3.828	2.115	1.345	1.826	2.840	2.784	56
ISOLE	26.868	25.028	18.268	2.643	2.142	693	1.282	1.840	1.820	20
TOT. NAZ.	113.384	103.280	76.450	9.386	7.644	3.714	6.086	10.104	9.980	124
% su pers. int.	100,0%	91,1%	67,4%	8,3%	6,7%	3,3%	5,4%	8,9%	8,8%	0,1%

LEGENDA:

IPT = UFF. GIUPGUP c/o TRIBUNALE
 TRI = TRIBUNALE
 ASS = CORTE DI ASSISE
 DIST = SEZ. DISTACCATA DI TRIBUNALE
 GDP = GIUDICE DI PACE

CAP = CORTE DI APPELLO
 AAP = CORTE DI ASSISE DI APPELLO
 US = UFFICIO DI SOVRVEGLIANZA
 IS = TRIBUNALE DI SOVRVEGLIANZA

IPM = UFF. GIUPGUP c/o TRIBUNALE MINORENNI
 TRM = TRIBUNALE PER I MINORENNI
 CAM = CORTE D'APPELLO - SEZIONE MINORENNI
 USM = UFFICIO DI SOVRVEGLIANZA PER I MINORENNI
 TSM = TRIBUNALE DI SOVRVEGLIANZA PER I MINORENNI